

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI PRATICI IN  
PSICOTERAPIA****TRA**

La Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico" P. IVA n. 12706770158, con sede in Milano - 20133, via G. Milani, 12, rappresentata nella persona del Rappresentante Legale Dott. Carmelo Di Prima

**E**

La Azienda Sanitaria Locale A.S.L. V.C.O., (di seguito denominata ASL VCO) con sede legale in Omegna, via Mazzini, 117 - P.IVA/Cod. Fisc. n° 00634880033, rappresentata dal Dr. Sandrini Renzo, nato ad Omegna (VB) il 04/10/1953, nella sua qualità di DELEGATO dal Direttore Generale pro tempore dell' Azienda Sanitaria Locale ASL VCO dr. Giovanni Caruso, domiciliato per la carica come sopra.

**PREMESSO che :**


- la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio della attività psicoterapeutica ;
- l'art. 3 della suddetta legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea di psicologia o in medicina di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti ;
- il D.P.R. 11/12/1998 n. 509 prevede all'art. 2 punto 2) che il requisito relativo all'esistenza delle convenzioni predette si ritiene soddisfatto ancorché queste siano condizionate all'ottenimento del riconoscimento all'Istituto della relativa abilitazione ;
- la Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico" ha ottenuto detta abilitazione con D.M. 31 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28/08/2003.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :****ARTICOLO 1**

La ASL VCO è disponibile ad accogliere iscritti della Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico" per l'effettuazione dei previsti tirocini presso le proprie Unità Operative/Strutture Organizzative Complesse/Semplici dove si svolge anche attività psicoterapeutica.

**ARTICOLO 2**

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto d'impiego e non può dare titolo di preferenza nelle procedure concorsuali per la copertura di nuovi posti. La ASL



VCO si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività professionali che possono configurarsi come sostituzione di personale dipendente.  
La Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico" garantisce che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli allievi siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso i terzi, sollevando la ASL VCO da ogni responsabilità derivante dall'attività dei tirocinanti.

### **ARTICOLO 3**

Durante il tirocinio l'allievo è affidato ad uno psicologo o ad uno psichiatra, dipendente di ruolo dell'ASL VCO iscritto all'albo degli psicoterapeuti, che assume la figura di tutor.

### **ARTICOLO 4**

Il tirocinio si svolge su un periodo non inferiore a sei mesi con un impegno orario di almeno 230 ore per ciascun anno. L'orario settimanale è definito dal tutor previo accordo con la Direzione della Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico", la quale assicura un sistema di rilevazione delle presenze. L'attestato di frequenza è rilasciato dal Direttore della Struttura Organizzativa Complessa della ASL VCO ove l'allievo ha svolto il tirocinio.

### **ARTICOLO 5**

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dalla ASL VCO, seguendo le indicazioni del tutor. La pratica professionale del tirocinio ha lo scopo di:

- confrontare la specificità del modello di formazione appreso alla Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico" con la domanda articolata dell'utenza presente nella ASL VCO ;
- acquisire esperienza diagnostica clinica ;
- acquisire esperienza di intervento.

Il tirocinante potrà completarsi con un lavoro di ricerca e di studio sull'attività svolta e sulle modalità organizzative e di intervento del servizio.

Qualora la presenza e l'attività dell'allievo contrasti con gli obiettivi perseguiti dalla ASL VCO il tirocinio può essere sospeso e revocato in qualsiasi momento. Del provvedimento verrà data tempestiva comunicazione alla Direzione della Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico".

### **ARTICOLO 6**

Il Direttore della Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico", in collegamento con il tutor, si fa parte attiva per quanto riguarda il confronto tra il modello appreso e l'esperienza di tirocinio. A tale scopo possono essere previsti incontri fra i tutor ed il coordinatore della ASL VCO.

L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico della ASL VCO.



## ARTICOLO 7

Gli allievi ammessi ai tirocini sono tenuti a :

- rispettare il segreto professionale ed a mantenere un comportamento deontologicamente corretto con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti ed a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 ;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ove vi sia esposizione a rischi, ai sensi del D.Lgs. 81/08, gravino sul Soggetto ospitante.

I tirocinanti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal Soggetto ospitante. Sarà cura del Soggetto stesso fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro.

## ARTICOLO 8

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione ed avrà durata di due anni, salvo disdetta di una delle parti, da notificarsi con 3 mesi di anticipo dalla scadenza di ogni anno accademico a mezzo raccomandata r.r.-. Potrà essere rinnovata alla scadenza quadriennale su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse con relativo atto formale.

## ARTICOLO 9

Le parti danno atto che, considerata la protratta estensione temporale della convenzione, la stessa verrà automaticamente adeguata, con apposito atto formale, alle eventuali modifiche apportate allo specifico protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e le Università.

## ARTICOLO 10

Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico della di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico".

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano,

Omegna,

Scuola di Formazione Psicoanalitica  
De "Il Ruolo Terapeutico"  
Il Legale Rappresentante  
Dott. Carmelo Di Prima

Per l'Ente Ospitante  
Azienda Sanitaria Locale ASL VCO  
SU DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE  
Il Direttore Responsabile S.O.C.  
Gestione Attività Supporto Direzionale  
(dr. Renzo SANDRINI)